

COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

## PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28/07/2015

**OGGETTO: Proposta al Consiglio di Deliberazione di G.C., n. 483 del 24/07/15, per “Determinazione delle Tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti (TARI) da applicarsi per l'anno di imposta 2015 “.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

### **Il Collegio dei Revisori;**

- letto il parere di regolarità tecnica in termine di “favorevole”;
- letto il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole” che raccomanda, relativamente alle tariffe da applicarsi, *esse devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti in conformità di quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)*;
- lette le osservazioni del Segretario Generale;
- vista la Legge di Stabilità 2014, che dedica alla TARI i commi da 641 a 658 dell'art. 1;
- riscontrato che sulla base del Piano finanziario redatto da ASIA S.p.A. sono state determinate le tariffe TARI, finalizzate ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio per l'anno in corso 2015 e che il costo complessivo del servizio risulterebbe ammontante ad € 228.750.653,00;
- verificato anche per ciò che riguarda la determinazione dei coefficienti delle varie categorie di utenze, gli stessi determinati in conformità ai principi enunciati nelle



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

linee guida fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **secondo valori medi ordinari**;

- visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 con il quale viene istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), definendone gli elementi e le caratteristiche;

- visto l'art. 11, comma 3 del D.L. n. 195/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2010, in cui si dispone: *“i costi dell'intero ciclo dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza”*;

- visto altresì non meno importante l'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che dispone: *“gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante una apposita certificazione che ... c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente”*;

- visto l'art. 243 bis, comma 8, lettera a) in cui si dispone; *“al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del Piano, l'ente .... può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla vigente legislazione”*;


**TUTTO CIO' RIPORTATO QUALE QUADRO DI RIFERIMENTO  
NORMATIVO E PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE**

Il Collegio dei Revisori si accinge ad entrare nel merito della proposta al Consiglio di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), da applicarsi per l'anno 2015.

Si prende in esame il Regolamento comunale che ha istituito e disciplinato l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la TARI è uno dei componenti.

Tutto rimane invariato per quanto concerne la tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, con i componenti il nucleo familiare, la quota fissa e la quota variabile.

Si tenga anche conto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con aliquota deliberata



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

dall'Amministrazione provinciale.

Rilevato che questi punti in esame, sono già stati inseriti nella Deliberazione comunale n. 426 del 19/06/2014.

**TUTTO CIO' PRECISATO E CHIARITO**

il Collegio dei Revisori non può che dare il proprio parere “favorevole” alla suddetta approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) da applicarsi sull'anno d'imposta 2015 e come risultanti dal quadro propositivo delle tariffe annue presenti nella suddetta Deliberazione

Napoli, li 28/07/2015

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**